

## Sinopsi delle modifiche agli statuti. Assemblea annuale 13 maggio 2017

<p><b>Art. 4 Pubblicazioni a carattere scientifico</b>          Ai sensi dell'articolo 2, la SSAS, la fondazione, o entrambe, pubblicano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a «I monumenti d'arte e di storia della Svizzera» e altri inventari analoghi;</li> <li>b guide nazionali, regionali e locali dedicate a monumenti di interesse storico-artistico;</li> <li>c studi e ricerche attinenti alla storia dell'arte in Svizzera;</li> <li>d una rivista specializzata.</li> </ul>	<p><b>Art. 4 Pubblicazioni a carattere scientifico</b>          Ai sensi dell'articolo 2, la SSAS, la fondazione, o entrambe, pubblicano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a «I monumenti d'arte e di storia della Svizzera» e altri inventari analoghi;</li> <li>b guide nazionali, regionali e locali dedicate a monumenti di interesse storico-artistico;</li> <li>c studi e ricerche attinenti alla storia dell'arte in Svizzera;</li> <li>d una rivista <b>destinata ai membri e al pubblico</b>.</li> </ul>
<p><b>Art. 6 Mediazione e comunicazione</b>          2 La SSAS coordina la propria attività di mediazione e comunicazione con istituzioni pubbliche e private che perseguono interessi analoghi.</p>	<p><b>Art. 6 Mediazione e comunicazione</b>          2 La SSAS <b>può coordinare</b> la propria attività di mediazione e comunicazione con istituzioni pubbliche e private che perseguono interessi analoghi.</p>
<p><b>Art. 7 Ammissione</b>          2 L'Assemblea generale fissa le diverse categorie di membri.</p>	<p><b>Art. 7 Ammissione</b>          2 <b>Il Comitato</b> fissa le diverse categorie di membri.</p>

<p><b>Art. 8 Quota sociale</b></p> <p>1 I membri pagano una quota annua stabilita in funzione della loro categoria di membro. Le coppie (con entrambi i coniugi iscritti individualmente) pagano una sola quota annua complessiva pari al 150% di quella della categoria corrispondente.</p> <p>2 I membri di età inferiore ai 30 anni compiuti pagano una quota annua ridotta.</p>	<p><b>Art. 8 Quota sociale</b></p> <p><del>1 I membri pagano una quota annua stabilita in funzione della loro categoria di membro. Le coppie (con entrambi i coniugi iscritti individualmente) pagano una sola quota annua complessiva pari al 150% di quella della categoria corrispondente.</del></p> <p><del>2 I membri di età inferiore ai 30 anni compiuti pagano una quota annua ridotta.</del></p>
<p><b>Art. 9 Omaggio annuale</b></p> <p>I membri ricevono ogni anno omaggi e/o beneficiano di riduzioni speciali in funzione della loro categoria di membro.</p>	<p><b>Art. 9 Vantaggi riservati ai membri</b></p> <p>I membri ricevono gratuitamente una rivista della SSAS destinata al pubblico e ai membri; le altre pubblicazioni della SSAS possono essere acquistate a costo ridotto.</p>
<p><b>Art. 10 Altri vantaggi</b></p> <p>I membri hanno diritto a riduzioni su tutte le pubblicazioni della SSAS, così come a condizioni avvantaggiate di partecipazione alle manifestazioni di cui all'articolo 6, lettera a.</p>	<p><b>Art. 10 Altri vantaggi</b></p> <p>I membri hanno diritto a usufruire di condizioni agevolate per le manifestazioni di cui all'articolo 6, lettera a.</p>
<p><b>Art. 11 Comunicazioni</b></p> <p>I membri ricevono gratuitamente la rivista, inviti a manifestazioni, come pure comunicazioni della SSAS.</p>	<p><b>Art. 11 Comunicazioni</b></p> <p>I membri ricevono <del>gratuitamente la rivista,</del> gli inviti alle manifestazioni e le comunicazioni della SSAS.</p>

<p><b>Art. 16 Convocazione</b></p> <p>2 Le Assemblee generali straordinarie sono convocate dal Comitato di sua iniziativa o su proposta scritta di almeno 100 membri.</p>	<p><b>Art. 16 Convocazione</b></p> <p>2 Le Assemblee generali straordinarie sono convocate dal Comitato di sua iniziativa o su proposta scritta <b>di almeno</b> 100 membri.</p>
<p><b>Art. 17 Compiti</b></p> <p>L'Assemblea generale ha in particolare i seguenti compiti:</p> <p>a nominare il (la) presidente, il (la) vicepresidente/i (le) vicepresidenti, il (la) segretario(a), il (la) cassiere, il (la) rappresentante del gruppo di lavoro dei «Monumenti d'arte e di storia della Svizzera», così come gli altri membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione;</p> <p>b approvare il rapporto annuale d'attività;</p> <p>c approvare i conti d'esercizio e il rapporto dell'Ufficio di revisione;</p> <p>d dare scarico al Comitato;</p> <p>e determinare le categorie di membri e fissare le quote sociali;</p> <p>f approvare il budget;</p> <p>g nominare i membri onorari;</p> <p>h modificare gli statuti.</p>	<p><b>Art. 17 Compiti</b></p> <p>L'Assemblea generale ha in particolare i seguenti compiti:</p> <p>a nominare il (la) presidente, <del>il (la) vicepresidente/i (le) vicepresidenti, il (la) segretario(a), il (la) cassiere, il (la) rappresentante del gruppo di lavoro dei «Monumenti d'arte e di storia della Svizzera»</del>, così come gli altri membri del Comitato e dell'Ufficio di revisione;</p> <p>b approvare il rapporto annuale d'attività;</p> <p>c approvare i conti d'esercizio e <b>prendere visione del rapporto</b> dell'Ufficio di revisione;</p> <p>d dare scarico al Comitato;</p> <p>e <del>determinare le categorie di membri e</del> fissare le quote sociali;</p> <p>f approvare il budget;</p> <p>g nominare i membri onorari;</p> <p>h modificare gli statuti.</p>
<p><b>Art. 18 Deliberazioni</b></p> <p>2 La deliberazione può essere validamente presa solo se l'affare è oggetto dell'ordine del giorno che accompagna la convocazione o è stato presentato per iscritto da un membro tre settimane prima della data dell'Assemblea generale.</p>	<p><b>Art. 18 Deliberazioni</b></p> <p>2 La deliberazione può essere validamente presa solo se l'affare è oggetto dell'ordine del giorno che accompagna la convocazione o è stato presentato per iscritto da un membro <b>al più tardi</b> tre settimane prima della data dell'Assemblea generale.</p>

<p>3 Il Comitato può deliberare mediante circolazione degli atti, a condizione che tre quarti dei membri partecipino alla decisione.</p>	<p>3 Il Comitato può deliberare mediante circolazione degli atti, a condizione che <b>almeno</b> tre quarti dei membri partecipino alla decisione.</p>
<p><b>Art. 19 Composizione e durata del mandato</b></p> <p>1 Il Comitato si compone di almeno undici membri.</p> <p>2 I suoi membri sono in carica per tre anni e sono rieleggibili.</p>	<p><b>Art. 19 Composizione e durata del mandato</b></p> <p>1 Il Comitato si compone di <b>almeno sette membri e si autocostituisce, fatta eccezione per l'elezione del(la) presidente.</b></p> <p>2 I suoi membri <b>restano</b> in carica per tre anni e sono rieleggibili.</p>
<p><b>Art. 20 Compiti, firma</b></p> <p>1 Il Comitato ha i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a gestire tutti gli affari che per legge o statuti non competono a un altro organo;</li> <li>b definire le linee direttive e l'orientamento generale delle attività della SSAS;</li> <li>c rappresentare la SSAS verso l'esterno;</li> <li>d nominare un(a) direttore/direttrice, incaricato(a) della gestione del segretariato e della direzione dell'istituto menzionato all'articolo 3, capoverso 2. Tale nomina deve essere approvata dall'organo supremo della fondazione menzionata all'articolo 3, capoverso 1;</li> <li>e nominare le commissioni e i (le) loro presidenti;</li> </ul>	<p><b>Art. 20 Poteri, compiti, organizzazione</b></p> <p>1 Il Comitato ha facoltà di deliberare in qualunque materia e gestire gli affari che per legge o statuti non competono a un altro organo.</p> <p>2 Il Comitato ha <b>in particolare</b> i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a <del>gestire tutti gli affari che per legge o statuti non competono a un altro;</del> <b>determinare le categorie di membri;</b></li> <li>b definire le linee direttive e l'orientamento generale delle attività della SSAS;</li> <li>c rappresentare la SSAS verso l'esterno;</li> <li>d nominare un(a) direttore/direttrice, incaricato(a) della gestione del segretariato e della direzione dell'istituto menzionato all'articolo 3, capoverso 2. Tale nomina deve essere approvata dall'organo supremo della fondazione menzionata all'articolo 3, capoverso 1;</li> <li>e nominare le commissioni e i (le) loro presidenti;</li> </ul>

<p>f designare il (la) delegato(a) cantonale o il (la) delegato(a) regionale ai sensi dell'articolo 13;</p> <p>g nominare il Consiglio di fondazione ai sensi dell'articolo 3;</p> <p>h redigere il rapporto annuale d'attività;</p> <p>i preparare i conti d'esercizio e il budget;</p> <p>k formulare le mozioni relative agli affari dell'Assemblea generale;</p> <p>l sancire l'espulsione di membri.</p> <p>2 La Società è giuridicamente vincolata dalla firma del (della) presidente o di uno(a) dei (delle) vicepresidenti, unita a quella di un altro membro del Comitato o del (della) direttore/direttrice.</p>	<p>f designare il (la) delegato(a) cantonale o il (la) delegato(a) regionale ai sensi dell'articolo 13;</p> <p>g nominare il Consiglio di fondazione ai sensi dell'articolo 3;</p> <p>h redigere il rapporto annuale d'attività;</p> <p>i preparare i conti d'esercizio e il budget;</p> <p>k formulare le mozioni relative agli affari dell'Assemblea generale;</p> <p>l sancire l'espulsione di membri.</p> <p>3 La Società è giuridicamente vincolata dalla firma del (della) presidente o di uno(a) dei (delle) vicepresidenti, unita a quella di un altro membro del Comitato o del (della) direttore/direttrice.</p> <p>4 <b>Il Comitato può emanare uno o più regolamenti che disciplinino l'organizzazione della SSAS e il raggiungimento dei suoi scopi.</b></p>
<p><b>Art. 21 Comitato esecutivo</b></p> <p>1 Il Comitato può designare uno o più Comitati esecutivi.</p> <p>2 I (la) direttore/direttrice partecipa alle riunioni con voce consultiva.</p> <p>3 Il Comitato esecutivo prepara le sedute del Comitato e cura gli affari correnti.</p> <p>4 In casi urgenti, il Comitato esecutivo può deliberare al posto del Comitato. Tali decisioni devono in seguito essere ratificate dal Comitato.</p>	<p><b>Art. 21 Gruppi di lavoro</b></p> <p>1 Il Comitato può designare uno o più <b>gruppi di lavoro</b>.</p> <p>2 <b>Se necessario</b>, il direttore/la direttrice partecipa alle riunioni con voce consultiva.</p> <p>3 <b>Il gruppo di lavoro predispone le pratiche per il Comitato e presenta le relative richieste.</b></p> <p><del>4 In casi urgenti, il Comitato esecutivo può deliberare al posto del Comitato. Tali decisioni devono in seguito essere ratificate dal Comitato.</del></p>

<p><b>Art. 22</b></p> <p>1 Per sostenere le attività di cui all'articolo 2, lettera a, il Comitato costituisce una Commissione di redazione e una Commissione scientifica. I (le) relativi(e) presidenti devono essere membri del Comitato.</p> <p>2 I membri e i (le) presidenti delle commissioni sono in carica per tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>3 I (le) presidenti indirizzano al Comitato un rapporto annuale sull'attività della loro commissione.</p>	<p><b>Art. 22</b></p> <p>1 Per sostenere le attività di cui all'articolo 2, lettera a, il Comitato <b>può costituire</b> una <b>o più Commissioni</b> di redazione e una Commissione scientifica. <del>I (le) relativi(e) presidenti devono essere membri del Comitato.</del></p> <p>2 I membri e i (le) presidenti delle commissioni sono in carica per tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>3 I (le) presidenti indirizzano al Comitato un rapporto annuale sull'attività della loro commissione.</p>
<p><b>Art. 28 Modifica degli statuti</b></p> <p>1 Gli statuti possono essere modificati su proposta del Comitato o di un quinto dei membri della SSAS.</p>	<p><b>Art. 28 Modifica degli statuti</b></p> <p>1 Gli statuti possono essere modificati su proposta del Comitato o <b>di almeno</b> un quinto dei membri della SSAS.</p>
<p><b>Art. 29 Scioglimento/Fusione</b></p> <p>1 Lo scioglimento della SSAS o la fusione della SSAS con un'altra persona giuridica possono essere decisi solo con l'approvazione di tre quarti dei membri presenti all'Assemblea generale.</p>	<p><b>Art. 29 Scioglimento/Fusione</b></p> <p>1 Lo scioglimento della SSAS o la fusione della SSAS con un'altra persona giuridica possono essere decisi solo con l'approvazione <b>di almeno</b> tre quarti dei membri presenti all'Assemblea generale.</p>

**Art. 30**

- 1 Questi statuti entrano in vigore con la loro ratificazione da parte dell'Assemblea generale.
- 2 Essi sostituiscono gli statuti del 25 maggio 2013.

Sono stati approvati dall'Assemblea generale il 9 maggio 2015 a Zurigo.

Il presidente: Dr. Benno Schubiger

Il segretario: Dr. Iur. HSG Matthias Eppenberger

**Art. 30**

- 1 Questi statuti entrano in vigore con la loro ratificazione da parte dell'Assemblea generale.
- 2 Essi sostituiscono gli statuti del 9 maggio 2015.
- 3 In caso di dubbio, fa fede la versione in lingua tedesca.

Sono stati approvati dall'Assemblea generale il 13 maggio 2017 a Thun.

La presidente: Nicole Pfister Fetz

Il segretario: Dr. Iur. HSG Matthias Eppenberger